

C) POLLAME, CONIGLI E CACCIAGIONE

79. Ordinazione.

Gli acquisti sono fatti normalmente di presenza.

80. Forma del contratto.

Il contratto è di solito verbale.

81. Specie di vendita.

La vendita è a "peso" per merce sana.

Nella vendita al dettagliante la merce può essere venduta anche suddivisa in tagli.

Devono comunque essere fatte salve tutte le norme sanitarie vigenti di legge.

82. Unità di base di contrattazione.

La merce si contratta a chilogrammo di peso netto, posta a magazzino, o a negozio, o a domicilio del venditore.

Per i pulcini e per la cacciagione minuta (uccelletti, pernici, ecc.) le contrattazioni si effettuano a numero di capi.

83. Requisiti della merce.

Si contrattano pollame e conigli sia vivi che macellati, freschi e congelati, intendendosi per pollame macellato quello spennato, dis-

sanguato, senza gozzo e senza interiora, e per coniglio macellato quello dissanguato, scuoiato e senza visceri addominali, a eccezione del fegato.

Sia il pollame che i conigli sono distinti in categorie a seconda della qualità.

La cacciagione si contratta morta e allo stato naturale, fresca o congelata, spennata o scuoiata e/o eviscerata.

84. Imballaggio.

Per merce morta, l'imballaggio viene effettuato in cassette che restano nella libera disponibilità del compratore, ma il peso relativo non viene computato nelle contrattazioni.

Per gli uccelletti, l'imballaggio è costituito da gabbie fornite dal venditore.

85. Verifica della merce.

La verifica della merce viene effettuata al momento dell'acquisto se contrattata a vista; se no, alla consegna.

86. Ritardo nella consegna.

Il ritardo nella consegna è rilevante solo se di conseguenza la merce sia deperita e in caso di flessione nelle quotazioni di mercato, nei quali casi la merce viene restituita o viene riconosciuto al compratore un congruo sconto nel prezzo.

87. Oneri.

Le eventuali spese di spedizione, trasporto e assicurazione sono a carico del compratore.

88. Pagamento.

Il pagamento si effettua in contanti e a pronti.

89. Obblighi di garanzia del venditore.

Il venditore risponde della difformità della merce consegnata rispetto a quella contrattata.

90. Difetti.

Lo scarto (la merce non si presenta nelle condizioni concordate) viene accettato, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sanitarie (artt. 150, 151 e 152 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e D.P.R. 10 agosto 1972, n. 967) e cioè che l'abbattimento sia avvenuto a di-

giuno, a gozzo vuoto in modo cruento (è vietato il tiracollo), e sia stato asportato il pacchetto intestinale, previa riduzione del prezzo pattuito.

91. Reclami.

I reclami devono essere immediati, al momento della consegna.

92. Mediazione.

Gli scambi vengono effettuati anche senza intervento di mediatori.